Conto corrente con la Posta

Anno 88° — Numero 32

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 8 febbraio 1947

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

1947

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 645.

Nuove norme di procedura sul servizio sanitario per il personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sulle pensioni civili militari ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 5 settembre 1895, n. 603, modificato con il regio decreto 7 giugno 1920, n. 835, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 99, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898;

Viste le leggi 30 giugno 1908, n. 335 e 16 dicembre 1914, n. 1362, sulla pignorabilità, sequestrabilità e cessioni degli stipendi e delle mercedi nonchè i regolamenti approvati con regio decreto 29 luglio 1914, n. 850, e decreto luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 864, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il regio decreto 5 aprile 1928, n. 1231;

Visto il regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765;

Visto il regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275;

Visto il decreto luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 413;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per la guerra, per il tesoro e per i trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Il regio decreto 5 aprile 1928, n. 1231, relativo all'unificazione dei servizi sanitari per il personale dipendente dal Ministero delle comunicazioni, è abrogato.

Art. 2.

Con successivo analogo decreto verranno emanate le nuove norme di procedura per le visite e gli accertamenti sanitari, i pareri medico legali ed, in genere, per tutti gli altri incombenti sanitari nei confronti del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946

DE NICOLA

NENNI — SCELBA — FACCHINETTI — CORBINO — FERRARI

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1947
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 7. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 novembre 1946, n. 646.

Convenzione con l'Istituto di San Paolo di Torino per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari del Piemonte.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 14 luglio 1921, n. 1099;

Visto l'art. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il regio decreto 14 agosto 1931, n. 1031;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72;

Visto il regio decreto 15 dicembre 1938, n. 1943, che approvava la convenzione 29 ottobre 1938, con la quale

veniva affidato all'Istituto di San Paolo di Torino, per un biennio, dal 1° gennaio 1939, il servizio di distribuzione dei valori bollati nel Piemonte;

Visto il regio decreto 23 dicembre 1940, n. 1862, che approvava la convenzione 21 novembre 1940, con la quale veniva rinnovata, con modificazioni, per un biennio, dal 1° gennaio 1941 al 31 dicembre 1942 la convenzione 29 ottobre 1938, precitata;

Considerato che la convenzione 21 novembre 1940, con l'Istituto di San Paolo di Torino è stata tacitamente prorogata per altri due bienni e cioè fino al 31 dicembre 1946;

Considerate le maggiori spese che l'Istituto di San Paolo di Torino ha dimostrato di aver sostenuto e che deve sostenere per disimpegnare il servizio di distribuzione dei valori bollati affidatogli in rapporto all'aumentato costo del servizio comprendente gli stipendi al personale effettivamente addetto al servizio, al maggior costo dei trasporti, delle assicurazioni, ed a ogni altra spesa accessoria inerente;

Vista l'istanza 10 settembre 1945, n. 1065, con la quale l'Istituto di San Paolo di Torino, nel far presente tale situazione, ha chiesto un aumento adeguato delle provvigioni di cui è provvisto in forza della convenzione precitata per poter sostenere tali maggiori spese;

Ritenuta l'opportunità di consentire all'Istituto di San Paolo di Torino il chiesto aumento;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvata l'annessa convenzione stipulata, in rappresentanza del Governo, dal Ministro per le finanze, con il Commissario dell'Istituto di San Paolo di Torino, che sostituisce a tutti gli effetti, a decorrere dal 1° gennaio 1946, le convenzioni 29 ottobre 1938 e 21 novembre 1940 sopra citate, e con le quali continua ad essere affidato all'Istituto di San Paolo di Torino, per il biennio 1946-1947 il servizio di distribuzione dei valori bollati nel Piemonte.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1947
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 119. — FRASCA

Convenzione con l'Istituto di San Paolo di Torino per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari del Piemonte.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal signor Ministro dott. Mauro Scoccimarro e l'Istituto di San Paolo di Torino, rappresentato dal suo Commissario avv. Carlo Paietta si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e l'Istituto di San Paolo di Torino in data 29 ottobre 1938, approvata col regio decreto 15 dicembre 1938, n. 1943, con la quale fu affidato al detto Istituto il servizio di distribuzione dei valori bollati nel Piemonte, rinnovata, con modificazione, per il biennio 1° gennaio 1941-31 dicembre 1942, con la convenzione 21 novembre 1940, approvata con il regio decreto 23 dicembre 1940, n. 1962, e prorogata tacitamente per altri due bienni e cioè dal 1° gennaio 1943 al 31 dicembre 1944 e dal 1° gennaio 1945 al 31 dicembre 1946, è sostituita ad ogni effetto a decorrere dal 1° gennaio 1946, e per il biennio 1946-1947, con la presente convenzione, alle condizioni che seguono.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze consente all'Istituto di San Paolo di Torino di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nelle provincie seguenti: Torino, Cuneo, Vercelli, Alessandria, Novara, Asti e Aosta.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni valori bollati agli uffici del Registro giusta le norme vigenti.

Art. 3.

L'Istituto di San Paolo di Torino accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con l'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Art. 4.

L'Istituto di San Paolo di Torino continuerà a mantenere in Torino, a proprie spese, un Magazzino compartimentale di valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi.

Viene fissata in L. 340 milioni la scorta di valori bollati di cui il magazzino suddetto è stato già dotato per L. 190 milioni giusta ministeriale 5 gennaio 1946, n. 151529. La dotazione complessiva dovrà risultare da apposito dettagliato elenco già firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Il detto Magazzino è stato dotato altresì di una scorta di contrassegni « Fondo Solidarietà Nazionale » per l'importo di L. 33 milioni 300 mila come dovrà risultare da apposito dettagliato elenco o dalle note di consegna firmate dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare delle dette scorte potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alla contrazione o all'incremento delle vendite di valori bollati e dei predetti contrassegni effettuate dall'Istituto.

Art. 5.

L'Istituto di San Paolo assume in deposito le dotazioni di valori bollati e di contrassegni di cui al precedente art. 4 e se ne rende responsabile obbligandosi a restituirle integralmente in valori o in denaro al termine della durata della presente convenzione o della proroga prevista dal successivo art. 16 ed anche prima all'atto della eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato o di contrassegno.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze autorizza l'Istituto di San Paolo a disporre, sulle dette dotazioni, per la distribuzione senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo, salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5, di un ammontare di valori e di contrassegni non superiore ai 9/10 delle dotazioni stabilite col precedente art. 4, giusta i vari tagli e specie che verranno determinati in apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Art. 7.

L'Istituto si obbliga a tener fermo constantemente nel Magazzino compartimentale come scorta almeno 1/10 dei valori bollati e dei contrassegni costituenti le predette dotazioni.

Di tali quantitativi di valori il detto Istituto non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 8.

L'Istituto si obbliga di effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 5 ed il 20 di ogni mese il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate, rispettivamente, nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze e rappresentanze e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al Deposito generale dei valori bollati di Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione mediante versamento del relativo importo presso la Tesoreria di Roma o di Torino.

All'ordinazione dev'essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto lo Istituto si obbliga a trasmettere entro il giorno 5 ed entro il giorno 20 di ogni mese all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Torino, un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese da ogni singola dipendenza o rappresentanza e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori con indicazione degli estremi delle quietanze di Tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Il ricavato dello smercio dei contrassegni per il « Fondo di Solidarietà Nazionale » dovrà affluire direttamente all'Amministrazione del fondo stesso mediante versamento sul conto corrente postale 1/9400.

Pertanto le relative contabilità dovranno tenersi separate ed il prelevamento dei contrassegni presso il Deposito generale dei valori bollati di Roma verrà effettuato previa esibizione delle ricevute di versamento delle somme ricavate sul conto corrente anzidetto.

Art. 9.

Le spese relative al concentramento nel Magazzino centrale compartimentale della dotazione di valori bollati di cui sopra, come quelle di trasporto dei valori bollati e degli stampati dal Deposito generale di Roma o dall'Istituto Poligrafico dello Stato o dalla Cartiera di Fabriano, fino alla stazione ferroviaria di Torino od a quella Intendenza di finanza per ordinazione dell'Istituto di San Paolo sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto dei detti valori bollati e stampati dalla stazione ferroviaria o dall'Intendenza di finanza di Torino al Magazzino centrale compartimentale stesso, come le spese di gestione di questo dal giorno in cui avrà luogo la consegna della scorta di cui sopra, le spese per la custodia e conservazione della scorta stessa e le spese di trasporto per la distribuzione dei lavori e stampati dal Magazzino centrale compartimentale sono invece a carico dell'Istituto.

Art. 10.

L'Istituto si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, succursali, sub-agenzie, ecc.), nonchè di istituti di credito corrispondenti o di apposite rappresentanze nelle piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa fra l'Amministrazione delle finanze e l'Istituto, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

Qualora l'Istituto intenda spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati quale risulta dall'allegato *A*, alla presente convenzione, dovrà ottenerne il preventivo assenso dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'Istituto si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

Entro il terzo mese dall'entrata in vigore della presente convenzione l'Istituto deve comunicare al Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, mediante apposito dettagliato prospetto, i quantitativi costituenti le dotazioni di cui al comma precedente.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi di valori per ogni specie e taglio che devono costituire le dette dotazioni e quale parte di esse deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dall'Istituto di San Paolo di Torino contro pagamento al Deposito generale dei valori bollati compete all'Istituto la seguente provvigione:

L. 2,50 % fino ad un importo di 100 milioni;

L. 2 % sull'importo eccedente i 100 e non i 200 milioni;

L. 1,20 % sull'importo eccedente i 200 e non i 300 milioni;

L. 0,50 % sull'importo eccedente i 300 milioni.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta all'Istituto di San Paolo di Torino ed alle sue dipendenze corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione, salvo quanto è convenuto col successivo art. 12.

Art. 12.

Nella determinazione delle aliquote stabilite nel precedente art. 11 è stato tenuto conto del costo del servizio di distribuzione al 1° gennaio 1946 comprendente le retribuzioni erogate di fatto al personale dell'Istituto effettivamente impiegato nel servizio, al costo dei trasporti, delle assicurazioni e di ogni altra spesa inerente al servizio stesso.

Alla fine di ogni anno solare è consentita tanto a favore dell'Istituto quanto a favore del Ministero delle finanze la revisione delle aliquote di provvigione stabilite dal precedente art. 11 in relazione alle variazioni in più o in meno che si fossero verificate nel costo del servizio durante l'anno stesso rispetto al suo costo globale effettivo calcolato all'inizio di ciascun anno, nonchè all'importo totale delle vendite effettuate dall'Istituto durante lo stesso periodo rispetto all'importo delle vendite effettuate nell'anno precedente, tenendo conto delle eventuali modifiche della tariffa del bollo.

L'accertamento del costo del servizio previsto dai commi precedenti verrà operato dal Ministero delle finanze sulle scritture contabili dell'Istituto e mediante ogni altra eventuale indagine.

Non si procederà a revisione ove da detto accertamento risultassero aumenti o diminuzioni non superiori al 5 %.

Art. 13.

La provvigione di cui al precedente art. 11 e l'aggio che l'Istituto di San Paolo deve consentire, a sua volta, per conto dello Stato ai rivenditori di valori bollati nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge al riguardo, saranno liquidati, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e l'Istituto mensilmente con l'osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze, alle quali lo Istituto di San Paolo dichiara fin d'ora di aderire.

Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori il Ministero delle finanze autorizza l'Intendenza di finanza di Torino ad emettere entro i primi cinque giorni di ogni mese, giusta le norme che saranno impartite dallo stesso Ministero un ordinativo di rimborso per l'importo preventivamente accertato che non potrà superare la somma corrispondente all'importo medio mensile dell'aggio scontato nel trimestre precedente, salvo a procedere, successivamente alla liquidazione definitiva in base ai documenti che l'Istituto di San Paolo è tenuto a produrre non oltre il successivo giorno 15 di ogni mese.

Per quanto riguarda i contrassegni « Fondo Solidarietà Nazionale » l'Istituto di San Paolo di Torino tratterrà all'atto del versamento del ricavato delle vendite sul conto corrente postale 1/9400 oltre l'aggio corrisposto ai distributori secondari anche un anticipo sulla provvigione ad esso spettante nella misura di L. 1,50 % tenendo conto che agli effetti della determinazione della provvigione spettante all'Istituto di San Paolo sulle vendite dei contrassegni l'ammontare di tali vendite va contabilizzato ogni anno col totale delle vendite dei valori bollati.

Art. 14.

L'Istituto si obbliga di tenere, per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione, le contabilità che sono attualmente in uso presso i magazzini gestiti dall'Amministrazione e presso gli Uffici del Registro e bollo e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori, sia presso il Magazzino compartimentale sia presso gli organi di distribuzione.

L'Istituto si obbliga altresì di sottoporsi per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione ad ogni controllo, tanto presso il Magazzino compartimentale come presso gli organi periferici di distribuzione dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 15.

L'Istituto di San Paolo, a garantire l'esatto adempimento degli obblighi che assume con la presente convenzione, si obbliga di effettuare, entro il mese di febbraio 1947, un deposito cauzionale di 10 milioni (valore nominale) in titoli di Stato, con annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari giusta accordi che all'uopo interverranno fra il Ministero e l'Istituto.

Art. 16.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1946 ed ha la durata di due anni. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, s'intende rinnovata per un successivo biennio.

Art. 17.

La presente convenzione fatta in triplice esemplare come pure l'elenco indicato nel precedente art. 10, sono esenti da ogni tassa ed imposta di bollo e di registro.

Roma, addì 24 agosto 1946

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Commissario
dell'Istituto di San Paolo di Torino
PAIETTA

ALLEGATO A

Elenco delle piazze sulle quali l'Istituto di San Paolo si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo di proprie dipendenze o rappresentanze o di Istituti di credito corrispondenti.

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
1	Alessandria	Alessandria	Corso Roma, 7 (angolo via Piacenza)
2	Acqui	Id.	Corso Italia
3	Casale Monferrato	Id.	Via Magnacavallo, 11 (angolo piazza Rattazzi)
4	Murisengo	Id.	Banca Popolare di Novara
5	Novi Ligure	Id.	Piazza Paolo Giacometti, 9
6	Occimiano	Id.	Banca Popolare di Novara
7	Ovada	Id.	Via S. Paolo della Croce, 10
8	Sale	Id.	Via Montebello, 2
9	San Sebastiano Curone	Id.	Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde
10	Ticineto Po	Id.	Via Vittorio Veneto, 10
11	Tortona	Id.	Piazza Duomo, 2
12	Valenza Po	Id.	Corso Garibaldi, 26, (ang. via Umberto I)
13	Vignale Monferrato	Id.	Via Giovanni Lanza, 5
14	Aosta	Aosta	Piazza Caduti per la Patria, 30
15	Caluso	Id.	Piazza Ubertini, 5
16	Castellamonte	Id.	Via Costantino Nigra, 3
17	Chatillon (già Castiglion Dora)	Id.	Cassa di Risparmio di Torino
18	Courgnè	Id.	Via Garibaldi, 8
19	Donnaz (già Donas)	Id.	Via Roma, 53
20	Ivrea	Id.	Via Palestro, 8
21	Pont Canavese	Id.	Via Destefanis, 8
22	Vico Canavese	Id.	Via Novareglia, 3
23	Asti	Asti	Via Cesare Battisti, 3
24	Canelli	Id.	Via Alfieri, 17
25	Castagnole Monferrato	Id.	Via Roma, 18
26	Castiglione d'Asti	Asti	Via Roma, 7
27	Mombercelli	Id.	Via Edoardo Ravazza, 4 (angolo via Lebbualò)
28	Moncalvo	Id.	Piazza Carlo Alberto, 6
29	Montafia	Id.	Piazza Camillo Riccio, 5
30	Montegrosso d'Asti	Id.	Via XX Settembre, 17
31	Montiglio	Id.	Banca Popolare di Novara
32	Nizza Monferrato	Id.	Via Santa Giulia, 5
33	San Damiano d'Asti	Id.	Via Roma, 18 (angolo via Silvio Pellico)
34	Villafranca d'Asti	Id.	Via Roma, 110
35	Villanova d'Asti	Id.	Via Roma, 7
36	Cuneo	Id.	Via Roma, 21
37	Alba	Cuneo	Via Goffredo Mameli, 8
38	Barge	Id.	Banca Popolare di Novara
39	Borgo San Dalmazzo	Id.	Banca Popolare di Novara
40	Bra	Id.	Via Fratelli Carando, 243
41	Garrù	Id.	Piazzetta Fiorenzo Gallo, 18
42	Ceva	Id.	Piazza Vittorio Emanuele II, 34
43	Cortemilla	Id.	Banca Popolare di Novara
44	Demonte	Id.	Banca Popolare di Novara
45	Dogliani	Id.	Piazza Carlo Alberto, 2
46	Dronero	Id.	Banca Popolare di Novara
47	Fossano	Id.	Via Garibaldi, 2
48	Garessio	Id.	Cassa di Risparmio di Torino
49	Mondovì	Id.	Corso Statuto, 29
50	Ormea	Id.	Cassa di Risparmio di Torino
51	Racconigi	Id.	Banca Popolare di Novara
52	Saluzzo	Id.	Corso Italia, 56
53	Savigliano	Id.	Piazza Santorre di Santarosa, 31
54	Sommariva Bosco	Id.	Via Cavour, 3

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
55	Venasca	Cuneo	Cassa di Risparmio di Torino
56	Novara	Novara	Via Cannobio, 6
57	Arona	Id.	Banca Popolare di Novara
58	Baceno	Id.	Id.
59	Baveno	Id.	Id.
60	Bellinzago Novarese	Id.	Id.
61	Borgomanero	Id.	Id.
62	Borgo Ticino	Id.	Id.
63	Cannobio	Id.	Id.
64	Crodo	Id.	Id.
65	Domodossola	Id.	Id.
66	Ghemme	Id.	Id.
67	Gozzano	Id.	Id.
68	Gravellona Toce	Id.	Id.
69	Grignasco	Id.	Id.
70	Intra	Id.	Id.
71	Oleggio	Id.	Id.
72	Omegna	Id.	Id.
73	Ornavasso	Id.	Id.
74	Orta San Giulio	Id.	Id.
75	Pallanza	Id.	Id.
76	Romagnano Sesia	Id.	Id.
77	Santa Maria Maggiore	Id.	Id.
78	Sizzano	Id.	Id.
79	Stresa Borromeo	Id.	Id.
80	Varallo Pombia	Id.	Id.
81	Varzo	Id.	Id.
82	Vogogna	Id.	Id.
83	Torino (Sede Centrale)	Torino	Via Monte di Pietà, 32
84	Torino - Agenzia n. 1	Id.	Via Legnano, 9
85	Torino - Agenzia n. 2	Id.	Via Sant'Anselmo, 18
86	Torino - Agenzia n. 3	Torino	Via Cibrario, 18
87	Torino - Agenzia n. 4	Id.	Corso Peschiera, 162
88	Torino - Agenzia n. 5	Id.	Piazza Emanuele Filiberto, 13
89	Torino - Agenzia n. 6	Id.	Via Nizza, 50
90	Torino - Agenzia n. 7	Id.	Piazza Francesco Crispi, 55
91	Torino - Agenzia n. 8	Id.	Corso Grosseto, 260 (angolo via Venaria)
92	Torino - Agenzia n. 9	Id.	Corso Orbassano, 14
93	Torino - Agenzia n. 10	Id.	Corso Casale, 66
94	Torino - Agenzia n. 11	Id.	Mercato Orto-Frutticolo
95	Avigliana	Id.	Via Umberto I, 20
96	Bardonecchia	Id.	Via alla Stazione, 12
97	Carignano	Id.	Vicolo Trento, 2-*bis*
98	Carmagnola	Id.	Piazza Caravella (ang. S. Bernardino)
99	Cavour	Id.	Cassa di Risparmio di Torino
100	Cesana	Id.	Via Roma, 26
101	Chieri	Id.	Piazza Cavour, 2
102	Chivasso	Id.	Via Torino, 92 (Casa Ghione)
103	Ciriè	Id.	Via S. Ciriaco, 7
104	Forno Canavese	Id.	Istituto S. Paolo
105	Giaveno	Id.	Piazza S. Lorenzo, 6
106	Lanzo Torinese	Id.	Via Roma, 6
107	Moncalieri	Id.	Piazza Vittorio Emanuele III, 7
108	Orbassano	Id.	Piazza del Municipio, 2-*A*
109	Perosa Argentina	Id.	Strada Nazionale, 31
110	Pinerolo	Id.	Via Trieste, 5
111	Poirino	Id.	Via Indipendenza, 15
112	Rivara Canavese	Id.	Banca Popolare di Novara
113	Rivarolo Canavese	Id.	Corso Torino, 28

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
114	Rivoli	Torino	Via Umberto I, 35
115	Susa	Id.	Via Palazzo di Città, 10
116	Torre Pellice	Id.	Cassa di Risparmio di Torino
117	Ulzio	Id.	Cassa di Risparmio di Torino
118	Venaria Reale	Id.	Via Andrea Mensa
119	Vigone	Id.	Banca Balbis, Guglielmone e Villa - Via Torino, 8
120	Villar Perosa	Id.	Strada Nazionale, 111-A
121	Viù	Id.	Piazza Vittorio Veneto, 9
122	Vercelli	Vercelli	Via S. Paolo, 1 (Largo Rialto)
123	Andorno Micca	Id.	Banca Popolare di Novara
124	Biella	Id.	Via Guglielmo Marconi, 9-A
125	Borgosesia	Id.	Via Gian Battista della Bianca, 2
126	Caresana	Id.	Corso Italia, 14
127	Cigliano	Id.	Corso Umberto I, 34-A
128	Cossato	Id.	Cassa di Risparmio di Biella
129	Crescentino	Id.	Via Roma, 16
130	Gattinara	Id.	Via Carlo Alberto, 5
131	Livorno Ferraris	Id.	Corso Roma, 67
132	San Germano Vercellese	Id.	Piazza Dante, 3
133	Santhià	Id.	Piazza Roma, 3
134	Trino Vercellese	Id.	Corso Italia, 53
135	Vallemosso	Id.	Via Roma, 23
136	Varallo Sesia	Id.	Via Umberto I, 22

Roma, addì 24 agosto 1946

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Commissario dell'Istituto di San Paolo di Torino
PAIETTA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 novembre 1946, n. 647.

Convenzione aggiuntiva con l'Istituto di San Paolo di Torino per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari del Piemonte.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 14 luglio 1921, n. 1099;
Visto l'art. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il regio decreto 14 agosto 1931, n. 1031;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72;
Visto il regio decreto 15 dicembre 1938, n. 1943, che approvava la convenzione 29 ottobre 1938 con la quale veniva affidato all'Istituto di S. Paolo di Torino, per un biennio dal 1° gennaio 1939 il servizio di distribuzione dei valori bollati nel Piemonte;
Visto il regio decreto 23 dicembre 1940, n. 1862, che approvava la convenzione 21 novembre 1940, con la quale veniva rinnovata con modificazioni, per un biennio, dal 1° gennaio 1941 al 31 dicembre 1942 la convenzione 29 ottobre 1938 precitata;
Considerato che la convenzione 21 novembre 1940, coll'Istituto di S. Paolo di Torino è stata tacitamente prorogata per altri due bienni e cioè fino al 31 dicembre 1946;
Considerato che l'Istituto di S Paolo di Torino negli anni 1943-1944 e 1945 ha dovuto sostenere maggiori spese per disimpegnare il servizio di distribuzione dei valori bollati nel Piemonte in rapporto all'aumento degli stipendi al personale effettivamente addetto al servizio, al maggior costo dei trasporti, delle assicurazioni, e ad ogni altra spesa accessoria inerente;
Vista l'istanza 10 settembre 1945, n. 1065, con la quale l'Istituto di S. Paolo di Torino nel far presente tale situazione ha chiesto di essere indennizzato delle maggiori spese sostenute;
Ritenuto che tale indennizzo può essere determinato mediante una provvigione integrativa unica sulle vendite dei valori bollati e dei contrassegni per il « Fondo di Solidarietà Nazionale » effettuate dall'Istituto di S. Paolo di Torino nel 1945;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvata l'annessa convenzione aggiuntiva stipulata in rappresentanza del Governo dal Ministro per le finanze con il Commissario dell'Istituto di S. Paolo di Torino, con la quale viene riconosciuta a favore del predetto Istituto una integrazione, per il 1945 delle aliquote di provvigione stabilite dall'art. 5 della convenzione 21 novembre 1940.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 120. — FRASCA

Convenzione aggiuntiva con l'Istituto di San Paolo di Torino per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari del Piemonte.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal signor Ministro dott. Mauro Scoccimarro e l'Istituto di S. Paolo di Torino, rappresentato dal suo Commissario avv. Carlo Paietta si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero delle finanze, riconosce, su richiesta dell'Istituto di San Paolo di Torino, che il costo del servizio di distribuzione dei valori bollati nel Piemonte durante gli anni 1943-1944 e 1945 è gradatamente e notevolmente aumentato in guisa che le provvigioni stabilite nell'art. 5 della convenzione 21 novembre 1940, approvata col regio decreto 23 dicembre 1940, n. 1862, non risultano più adeguate all'effettivo costo del servizio. Pertanto all'art. 5 della convenzione sopracitata viene aggiunto il seguente articolo.

Art. 2.

Sull'importo dei valori bollati e dei contrassegni per il « Fondo di Solidarietà Nazionale » prelevati dallo Istituto di San Paolo di Torino dal 1° gennaio al 31 dicembre 1945 verrà corrisposta all'Istituto stesso la somma complessiva concordata a *forfait* di L. 4.500.000 in essa compresa la provvigione liquidata a termini dell'art. 5 della convenzione sopracitata.

Art. 3.

Con tale indennizzo l'Istituto di San Paolo di Torino che accetta s'intende tacitato definitivamente di ogni sua pretesa sulle provvigioni liquidate e da liquidarsi ed a qualsivoglia titolo per il servizio prestato fino al 31 dicembre 1945.

Roma, addì 24 agosto 1946

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Commissario dell'Istituto di San Paolo di Torino
PAIETTA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 648.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giorgio Martire, in frazione Sorriva del comune di Sovramonte (Belluno).

N. 648. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Feltre e Belluno in data 24 agosto 1943, relativo alla erezione della parrocchia di San Giorgio Martire, in frazione Sorriva del comune di Sovramonte (Belluno).

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 649.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Paolo Apostolo, in frazione San Paolo del comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

N. 649. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Messina in data 21 febbraio 1943, relativo alla erezione della parrocchia di San Paolo Apostolo, in frazione San Paolo del comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 650.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Vergine Maria del SS.mo Rosario, in Avellino.

N. 650. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Avellino in data 27 luglio 1942, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Vergine Maria del SS.mo Rosario, in Avellino.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1947

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 7 gennaio 1947, n. 12.

Modificazioni al decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 98, concernente l'esenzione dalla imposta fondiaria e sul reddito agrario per i terreni montani.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 98, concernente l'esenzione dalla imposta fondiaria e sul reddito agrario per i terreni montani;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico

Il primo comma dell'articolo unico del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 98, è sostituito dai seguenti:

« A decorrere dal 1° gennaio 1947 è concessa l'esenzione dall'imposta fondiaria e da quella sul reddito agrario per i terreni situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare. La stessa esenzione è concessa anche per i terreni rappresentati da particelle catastali o sezionali o denominazioni equivalenti che si trovino soltanto in parte alla predetta altitudine.

Allo sgravio di dette imposte provvede d'ufficio l'Amministrazione finanziaria, salvo che il territorio comunale sia posto soltanto in parte ad altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare, nel qual caso l'esenzione stessa dev'essere chiesta dagli interessati o per essi globalmente dal Comune, con domanda documentata da presentarsi entro tre mesi dalla pubblicazione dei ruoli. Le domande prodotte oltre tale termine hanno effetto dalla data di presentazione ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1947

DE NICOLA

NENNI — SCOCCIMARRO — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1947
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 12. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 novembre 1946.

Passaggio di gestione dell'acquedotto del comune di Ribera (Agrigento) all'Ente Acquedotti Siciliani.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, sulla istituzione dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.), nonchè le relative norme regolamentari approvate con decreto reale 23 febbraio 1942, n. 369;

Vista la proposta 22 ottobre 1945 del Consiglio di amministrazione dell'Ente Acquedotti Siciliani circa il passaggio di gestione allo stesso Ente dell'acquedotto di Ribera (Agrigento);

Vista la deliberazione 16 giugno 1945, n. 50, del sindaco di Ribera, approvata il 28 luglio 1945, n. 19483, dalla Giunta provinciale amministrativa, con la quale è stato deciso il passaggio all'E.A.S. della gestione dell'acquedotto di quel Comune ed approvato lo schema di convenzione da stipularsi per tale passaggio;

Vista la convenzione 18 aprile 1946, n. 2 di repertorio, resa esecutiva dal Prefetto il 14 maggio 1946, con provvedimento n. 12055, Div. 4ª, stipulata tra l'Ente e il Comune medesimo per regolare le modalità di tale passaggio;

Vista la nota 13 dicembre 1945, n. 4511, con cui l'Alto Commissario per la Sicilia ha espresso parere favorevole al passaggio di gestione in parola;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

La gestione dell'acquedotto del comune di Ribera (Agrigento) passa all'Ente Acquedotti Siciliani a decorrere dal 1° gennaio 1947.

Sono approvate le modalità di passaggio secondo la convenzione stipulata fra l'Ente Acquedotti Siciliani e il comune di Ribera in data 18 aprile 1946, resa esecutiva il 14 maggio dello stesso anno con provvedimento n. 12055, Div. 4ª.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — ROMITA — BERTONE

Registrato alla Corte dei conti addì 16 gennaio 1947.
Registro n. 1, foglio n. 231.

(540)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1946.

Aggi agli agenti di riscossione per i profitti di regime riscossi a mezzo delle esattorie e delle ricevitorie provinciali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi di riscossione delle imposte dirette, approvato col regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, le successive modifiche, il regolamento per l'applicazione del testo unico anzidetto, approvato col regio decreto 15 settembre 1923, n. 2090, nonchè i capitoli normali per l'esercizio delle ricevitorie ed esattorie delle imposte dirette, approvati col decreto Ministeriale 18 settembre 1923;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, che dà facoltà al Ministro per le finanze di determinare la misura degli aggi di riscossione dei profitti di regime;

Decreta:

Articolo unico.

Per la riscossione dei profitti di regime di cui al decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, quando questa avvenga a mezzo delle esattorie e delle ricevitorie provinciali di cui al testo unico delle leggi di riscossione citato, è dovuto l'aggio contrattuale, con esclusione delle addizionali di carattere contingente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1947
Registro Finanze n. 1, foglio n. 178.

(594)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1947.

Sostituzione del commissario straordinario dell'Ente assistenziale « Utenti Motori Agricoli » (U.M.A.).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 26 luglio 1935, n. 1534, che riconosce giuridicamente l'Ente di assistenza « Utenti Motori Agricoli » (U.M.A.) e ne approva il relativo statuto;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, sulla nomina di commissari straordinari a enti parasindacali;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 335, che proroga i termini previsti dall'art. 4 del citato decreto legislativo luogotenenziale n. 340;

Visto il decreto dell'allora Ministro per l'industria, commercio e lavoro, in data 9 novembre 1944, con il quale l'ingegnere Piero Pascarella è stato nominato commissario per la gestione straordinaria dell'Ente « U.M.A. »;

Ravvisata l'opportunità di affidare ad altro commissario l'amministrazione dell'Ente suddetto;

Decreta:

L'on. Giovanni Braschi è chiamato a sostituire l'ingegnere Pascarella Piero, nell'incarico di commissario straordinario dell'Ente assistenziale « Utenti Motori Agricoli » (U.M.A.), con i poteri del presidente del Consiglio e del Comitato direttivo.

Roma, addì 18 gennaio 1947

Il Ministro: D'ARAGONA

(621)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1947.

Apertura di una agenzia di città in Firenze della Banca commerciale italiana.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca commerciale italiana, società per azioni con sede in Milano;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca commerciale italiana, società per azioni con sede in Milano, è autorizzata ad aprire una propria agenzia di città in Firenze, via dell'Ariento, n. 18 rosso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(624)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1947.

Deputazioni di Borsa per l'anno 1947.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge sulle Borse valori 20 marzo 1913, n. 272, e gli articoli 6 e 7 del relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto l'art. 22 del regolamento sulle Borse, approvato con regio decreto 9 aprile 1925, n. 376;

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261, concernente il passaggio delle Borse valori alla competenza del Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, contenente disposizioni sulle Borse valori;

Visto il decreto luogotenenziale 22 giugno 1944, numero 154, riguardante la ricostituzione del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321, riguardante il funzionamento delle Borse valori;

Decreta:

Le Deputazioni delle seguenti Borse valori sono così costituite per l'anno 1947:

BORSA DI ROMA

Deputati effettivi:

Direttore pro-tempore della sede di Roma della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Blumenstihl conte Paolo, per la Stanza di compensazione;

Zeitun Giacomo, Fasolino rag. Giuseppe, Zanni Michele, Peroni Emilio, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Deputati supplenti:

Cacchi Arnaldo, per l'Istituto di emissione;

Bruti Igino, D'Amelio dott. Mario, Stamm dottor Pierluigi, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

BORSA DI MILANO

Deputati effettivi:

Direttore pro-tempore della sede di Milano della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Chiodi prof. Cesare, per la Stanza di compensazione;

Brambilla E. Gaetano, Tedeschi Gastone, Zanini Agostino, Molteni Ambrogio, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Deputati supplenti:

Paroli Lodovico, per l'Istituto di emissione;

Maroni Massimo, Moro Luigi, Martinelli Giuseppe, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

BORSA DI TORINO

Deputati effettivi:

Direttore pro-tempore della sede di Torino della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Barra dott. Benedetto, per la Stanza di compensazione;

Caffarena Giacomo, Gerbino avv. Angelo, Ramella avv. Umberto, Ruffini Carlo, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Deputati supplenti:

Vaccarino ing. Ernesto, per l'Istituto di emissione;

Brignone avv. Carlo, Pellegrini Fernando, Gentili Enea, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

BORSA DI GENOVA

Deputati effettivi:

Direttore pro-tempore della sede di Genova della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Gualco Adelio, per la Stanza di compensazione;

Cangiani dott. Giovanni, Fabiano rag. Bartolomeo, Ramella rag. Francesco, Rinaldi Rinaldo, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Deputati supplenti:

Balsamo ing. Natale, per l'Istituto di emissione;

Gotelli Pietro, Graziani Carlo T., Massone Adolfo, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

BORSA DI NAPOLI

Deputati effettivi:

Direttore pro-tempore della sede di Napoli della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Giura Raffaele, per la Stanza di compensazione;

Iandoli prof. Raffaele, Del Gaizo Luigi, D'Errico Silvestro, Forti rag. Italo, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Deputati supplenti:

Ricciardi Lorenzo, per l'Istituto di emissione;

Fusco dott. Stanislao, Henke dott. Eduardo, Squadrilli Alessandro, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

BORSA DI BOLOGNA

Deputati effettivi:

Forti dott. Francesco, delegato governativo;

Direttore pro-tempore della sede di Bologna della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Giannantoni prof. rag. Giuseppe, Magni rag. Arminio, Vignoli rag. Giuseppe, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Deputati supplenti:

Veronesi dott. Carlo, per l'Istituto di emissione;

Belvederi rag. Emanuele, Pirani prof. Carlo, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

BORSA DI FIRENZE

Deputati effettivi

Gargani Giovanni, delegato governativo;

Direttore pro-tempore della sede di Firenze della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Rizzini dott. Luigi, Milla rag. Luigi, Amaduzzi dottor Aurelio, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Deputati supplenti:

Nencioni rag. Tersilio, per l'Istituto di emissione;

Zoli avv. Adone, Nannoni dott. Luigi, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

BORSA DI VENEZIA

Deputati effettivi:

Corigliano rag. Antonino, delegato governativo;

Direttore pro-tempore della sede di Venezia della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Gianquinto dott. Antonio, Rossi dott. Giovanni, Marchetto rag. Virgilio, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Deputati supplenti:

Monico dott. Paolo, per l'Istituto di emissione;

Gianna rag. Giovanni, Dal Palù dott. Cesare, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

I funzionari, delegati dal Ministero del tesoro, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, faranno parte della Deputazione della rispettiva Borsa valori, come membri senza voto deliberativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1947

(647) *Il Ministro*: BERTONE

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1947.

Dichiarazione di pubblico interesse della fusione, mediante incorporazione, della « Banca popolare di Reggiolo » nel « Banco San Geminiano e San Prospero ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 19 novembre 1942, n. 1472;

Vista l'istanza con la quale si chiede la riduzione a quindici giorni del termine previsto dall'art. 2503 del Codice civile per l'attuazione della fusione della Banca popolare di Reggiolo, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Reggiolo (Reggio Emilia), e del Banco San Geminiano e San Prospero, società per azioni con sede in Modena, mediante incorporazione della prima nel secondo;

Ritenuto che la predetta fusione risponde a necessità di pubblico interesse;

Su conforme parere dei Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio;

Decreta:

Il termine di tre mesi, previsto dall'art. 2503 del Codice civile, è ridotto a quindici giorni per l'attuazione della fusione della Banca popolare di Reggiolo, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Reggiolo (Reggio Emilia), e del Banco San Geminiano e San Prospero, società per azioni con sede in Modena, mediante incorporazione della prima nel secondo, purchè, in aggiunta alle normali forme di pubblicità, l'annuncio delle deliberazioni di fusione e dell'abbreviazione del termine, concessa col presente decreto, sia pubblicato nei giornali « L'Unità democratica » di Modena e « Reggio democratica » di Reggio Emilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1947

(675) *Il Ministro*: GULLO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 18 dicembre 1946, il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur al signor Orlando Pimentel de Bittencourt Leal, Vice console del Brasile a Napoli.

(616)

In data 18 dicembre 1946, il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur al signor Eugenio Palacio Coll, Console degli Stati Uniti del Venezuela a Genova.

(617)

In data 17 gennaio 1947, il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur al signor Carlos A. Pons, Console dell'Uruguay a Milano.

(615)

In data 17 gennaio 1947, il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur al signor Eugenio Dalla Noce, Console onorario dell'Uruguay a Bologna.

(618)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Corridonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 16 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Corridonia (Macerata), di un mutuo di L. 896.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(582)

Autorizzazione al comune di Torre Annunziata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 16 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Torre Annunziata (Napoli), di un mutuo di L. 1.936.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(585)

Autorizzazione al comune di Pomigliano d'Arco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 16 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pomigliano d'Arco (Napoli), di un mutuo di L. 630.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(586)

Autorizzazione al comune di Ischia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 14 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ischia (Napoli), di un mutuo di L. 1.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(587)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 88 del 20 gennaio 1947 riguardante le tariffe dei pubblici servizi, il prezzo dell'anidride arseniosa e arseniati, degli anticrittogamici, dei pneumatici importati e delle merci U.N.R.R.A.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale prezzi, il Ministero industria e commercio con provvedimento prezzi n. 88 del 20 gennaio c. a. ha stabilito quanto appresso:

TARIFFE DEI PUBBLICI SERVIZI

1. — TARIFFE DI ACQUEDOTTI.

a) *Disposizione generale.* — Tutte le aziende acquedottistiche, sia private che pubbliche, sono autorizzate ad applicare alle bollette e fatture emesse per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1947 un aumento del 40 % sulle maggiorazioni debitamente autorizzate al 30 giugno 1946, oltre al 400 % sui diritti fissi (comprensivo del 200 % finora consentito).

Restano peraltro confermate le maggiorazioni già autorizzate che eccedano il suddetto limite.

b) *La Società acquedotto di Palermo* è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 650 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942, oltre al 400 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

I nuovi sovraprezzi assorbono quello già concesso con circolare n. 61 del 31 luglio 1946.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dall'azienda per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1947, salvo proroga.

c) *La Società italiana per condotte di acqua - Esercizio acquedotto di Salerno* è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 700 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942, oltre al 400 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

I nuovi sovraprezzi assorbono quello già concesso con circolare n. 48 del 27 marzo 1946.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dall'azienda per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1947, salvo proroga.

d) *Gli acquedotti Rugo-Tavella e Rugo-Zaverio per le forniture nel comune di Busalla* (Genova) sono autorizzati ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 600 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942, oltre al 400 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

I nuovi sovraprezzi assorbono quello già concesso dal Comitato prezzi Alta Italia.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalle aziende per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1947, salvo proroga.

e) *Il Consorzio acquedotto del Ruzzo* (Teramo) è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 700 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942, oltre al 400 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

I nuovi sovraprezzi assorbono quello già concesso con circolare numero 45 dell'8 marzo 1946.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dal Consorzio per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1947, salvo proroga.

f) *L'Acquedotto di Napoli* è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 900 % per tutte le forniture di acqua rispetto ai prezzi di vendita bloccati nel 1942.

Il nuovo sovraprezzo assorbe quello già concesso con circolare n. 45 dell'8 marzo 1946.

Detto sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'azienda per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1947, salvo proroga.

2. — TARIFFE DEL GAS.

a) *La Società italiana gas - Esercizio Romana Gas* è autorizzata ad applicare a decorrere dal 1° gennaio del corrente anno il prezzo di L. 6,70 al mc.

b) *La Ditta Enrico De Capua* è autorizzata ad applicare, per la vendita del gas prodotto dall'officina di Benevento il prezzo di L. 17,50 al mc., a partire dal 1° gennaio 1947.

ANIDRIDE ARSENIOSA E ARSENIATI

A modifica delle disposizioni contenute nella circolare numero 61 del 31 luglio dello s. a., fermo restando il prezzo dell'anidride arseniosa già stabilito, con decorrenza immediata i prezzi degli arseniati vengono fissati come appresso per merce insaccata, escluso imballaggio:

arseniato di sodio 60/62 %, L. 108 al kg.;
arseniato di calcio, L. 89 al kg.;
arseniato di piombo colloidale, L. 200 al kg.

Per l'arseniato di rame il prezzo potrà essere stabilito liberamente tra venditore e compratore.

ANTICRITTOGAMICI

A modifica della disposizione contenuta nella deliberazione n. 54 del 5 ottobre 1945 del Comitato prezzi Alta Italia, il prezzo degli anticrittogamici al 5 % di rame, « Cesano », « Cupramina 101 », « neovit » potrà essere stabilito liberamente fra venditore e compratore.

PREZZI DEI PNEUMATICI IMPORTATI FRANCO VALUTA A DISPOSIZIONE DELL'E.A.M. (Ente Autotrasporto Merci)

I prezzi si intendono franco deposito dell'importatore per merce nazionalizzata:

a) pneumatici nuovi: valgono i prezzi del listino nazionale delle misure corrispondenti;

b) pneumatici ricoperti: valgono i prezzi del listino nazionale delle corrispondenti misure, previa deduzione:

del 10 % per le misure fino a 19 pollici;
del 15 % per le misure superiori ai 19 pollici;

c) pneumatici usati: valgono i prezzi del listino nazionale delle corrispondenti misure previa deduzione:

1) del 10 % per merce con lo stato di efficienza del battistrada compreso fra l'80 e il 100 %, con gomma fresca e tele intatte;

2) del 15 % per merce con lo stato di efficienza del battistrada compreso fra il 60 e l'80 % con gomma fresca e tele intatte;

3) del 20 % per merce con lo stato di efficienza del battistrada compreso fra il 40 e il 60 % con gomma fresca e tele intatte;

4) del 50 % per merce con lo stato di efficienza del battistrada compreso fra il 60 e il 100 % con gomma fresca e tele bisognevoli di piccole riparazioni.

5) del 65 % per merce con stato di efficienza del battistrada inferiore al 60 % o con necessità di riparazioni di entità superiore a quella indicata al precedente n. 4.

MERCI U.N.R.R.A.

In conformità degli accordi intervenuti con i competenti organi si comunicano i prezzi stabiliti per alcune merci di importazione del programma U.N.R.R.A.:

1) legname, L. 14.320 per mc. franco magazzino del consegnatario;
2) siero antipeste suino, L. 4000 al litro, franco ufficio del veterinario comunale in recipienti da mezzo litro;
3) molini a martello tritatutto, L. 73.000 ciascuno al porto.

(671)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Ragusa

Con decreto Ministeriale del 1° febbraio 1947, è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Ragusa, il sig. Lupis avv. Giovanni.

(637)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 5 febbraio 1947 - N. 29

Argentina	25 —	Norvegia	20, 1625
Australia	322, 60	Nuova Zelanda	322, 60
Belgio	2, 2817	Olanda	37, 6485
Brasile	5, 45	Portogallo	4, 057
Canada	100 —	Spagna	9, 13
Danimarca	20, 8505	S. U. America	100 —
Egitto	413, 50	Svezia	27, 78
Francia	0, 8396	Svizzera	23, 31
Gran Bretagna	403, 25	Turchia	35, 55
India (Bombay)	30, 20	Unione Sud Afr.	400, 70

Rendita 3,50 % 1906	90 —
Id. 3,50 % 1902	83, 15
Id. 3 % lordo	66, 60
Id. 5 % 1935	93, 90
Redimibile 3,50 % 1934	81, 775
Id. 5 % 1936	94, 50
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98, 50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99, 275
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98, 80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98, 675
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98, 65
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98, 575
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93, 70
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98, 20
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98, 60
Id. 5 % convertiti 1951	98. 50

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso per esami a 14 posti di aggiunto di procura di seconda classe dell'Avvocatura dello Stato, riservato ai reduci.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611;

Visto il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612;

Visto il regio decreto 17 settembre 1936, n. 1854, contenente modificazioni al testo unico delle leggi sull'Avvocatura dello Stato ed al relativo regolamento per quanto riguarda il personale del ruolo di procura;

Visto il regio decreto 13 gennaio 1941, n. 120, contenente modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, le provvidenze a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nell'assunzione

da parte delle Amministrazioni statali e nelle promozioni del personale statale, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visti i propri decreti 4 aprile 1941 e 28 novembre 1945, con i quali sono stati complessivamente accantonati n. 14 posti di aggiunto di procura di seconda classe, riservati a norma di legge;

Vista la propria determinazione in data 24 ottobre 1946, n. 81842/10115, con la quale è stato autorizzato l'espletamento di un concorso per 14 posti di aggiunto di procura di seconda classe (grado 11°), riservato ai sensi dei regi decreti 6 gennaio 1942, n. 27, e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame teorico-pratico, al quale non sono ammesse a partecipare le donne, a 14 posti di aggiunto di procura di seconda classe dell'Avvocatura dello Stato, riservato a coloro che si trovavano sotto le armi nel periodo compreso tra la pubblicazione dei bandi e l'espletamento delle prove di esame dei concorsi di cui ai decreti Presidenziali 4 aprile 1941 e 28 novembre 1945, ed a coloro che non hanno potuto partecipare ai predetti concorsi per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, nonchè ai combattenti della guerra 1940-1943, ai mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione.

Coloro i quali, per essere stati alle armi, o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari, per partecipare al presente concorso, debbono comprovare di essersi effettivamente trovati nelle suddette condizioni e che possedevano, alla data di scadenza dei termini utili per partecipare al concorso originario, tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

Al concorso possono partecipare, sempre che si trovino in una delle condizioni previste dal primo comma del presente articolo:

a) gli uditori di tribunale o di pretura che abbiano rispettivamente dodici o diciotto mesi di tirocinio effettivo;

b) gli iscritti nell'Albo dei procuratori legali;

c) i laureati in giurisprudenza che abbiano i requisiti per partecipare all'esame per l'iscrizione nell'Albo dei procuratori legali oppure che, vigente la legge 25 marzo 1926, n. 453, avessero compiuto almeno due anni consecutivi di pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato o nello studio di un avvocato.

I candidati di cui alla lettera *b*) e quelli di cui alla lettera *c*) che non siano impiegati statali di ruolo, non debbono avere oltrepassato, alla data del presente decreto il trentacinquesimo anno di età, salvo le proroghe stabilite dalle vigenti disposizioni.

Salvo quanto sopra è disposto per il requisito dell'età, il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione al concorso deve essere perfetto prima della data di scadenza del termine stabilito all'art. 2 per la presentazione delle domande.

Art. 2.

Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la relativa domanda in carta da bollo da L. 12.

Tale domanda, nella quale sarà indicato con precisione il recapito dell'aspirante, deve:

A) per gli uditori giudiziari, essere inoltrata per il tramite del Ministero di grazia e giustizia, il quale vi unirà la copia dello stato di servizio, ed essere corredata dai seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un medico militare o dal medico provinciale, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

2) stato di famiglia;

3) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

4) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra 1915-1918, dell'Africa Orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni di guerra.

Gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione dovranno presentare inoltre il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti richiesti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione sui ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualità ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 558.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della Provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I candidati per i quali non sia ancora intervenuto il riconoscimento della qualifica costituente titolo per l'ammissione, a norma dell'art. 1 del presente decreto, saranno ammessi al concorso con riserva purchè comprovino la presentazione della domanda per il riconoscimento della qualifica stessa;

B) per i procuratori legali, essere corredata dei documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 4), nonchè dai seguenti:

5) diploma originale o certificato di laurea in giurisprudenza conseguita in una università dello Stato;

6) estratto dell'atto di nascita;

7) certificato di cittadinanza italiana;

8) certificato di regolare condotta civile, morale e politica;

9) certificato generale del casellario giudiziario;

10) certificato comprovante l'adempimento degli obblighi di leva;

11) certificato del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori che comprovi l'iscrizione dell'aspirante nell'Albo dei procuratori legali;

C) per i laureati in giurisprudenza essere corredata dai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 10), nonchè del certificato rilasciato dall'Ordine degli avvocati e procuratori di compimento, con diligenza e profitto, della pratica prescritta, ai sensi dell'art. 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37. Coloro che si trovano nelle condizioni prevedute nell'art. 18, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, dovranno invece esibire un certificato dell'Amministrazione presso la quale hanno prestato servizio che comprovi il requisito prescritto. Coloro che avessero compiuto, vigente la legge 25 marzo 1926, n. 453, un biennio consecutivo di pratica di avvocato, dovranno comprovarla mediante un certificato dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori.

Le qualità che danno titolo alla proroga del limite massimo di età o a preferenze nell'assegnazione dei posti debbono essere comprovati con certificati dalle autorità competenti ed allegati alla domanda.

Tutti i documenti debbono essere redatti in carta legale e debitamente legalizzati: quelli indicati ai numeri 1), 2), 3), 7), 8) e 9) debbono essere di data non anteriore a tre mesi.

Per gli aspiranti residenti nelle colonie od all'estero e per gli aspiranti che dimostrino di essere richiamati alle armi è sufficiente pervenga nel termine prescritto la domanda, purchè però, almeno dieci giorni avanti la data che sarà fissata per la prima prova scritta, pervengano anche tutti i documenti.

Art. 3.

Per la presentazione dei documenti relativi a titoli preferenziali, è concessa ai candidati ammessi alle prove orali la facoltà di produrre prima di sostenere dette prove, quei do-

cumenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali.

La mutilazione e la invalidità di guerra, la qualifica di ex combattente e di partigiano ed ogni altro titolo militare devono risultare nei modi indicati nell'art. 2.

La qualità di orfano di guerra o di figlio di invalido di guerra deve risultare da certificato in bollo da lire 8 da rilasciarsi dal sindaco, debitamente legalizzato.

Soltanto con l'esibizione dei relativi brevetti devono essere provate le concessioni delle medaglie al valor militare o della croce di guerra ovvero di altre attestazioni di merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento o di patriota.

Lo stato di famiglia deve risultare dall'apposito certificato del sindaco, debitamente legalizzato, di data non anteriore a tre mesi dal presente decreto.

Art. 4.

La domanda e i documenti pervenuti all'Avvocatura generale dello Stato dopo scaduti i termini di cui sopra, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati per tramite di ufficio, non sono presi in considerazione. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dall'Avvocatura generale.

L'avvocato generale dello Stato può disporre che gli aspiranti siano sottoposti alla visita di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio.

L'avvocato generale dello Stato giudica definitivamente a norma dell'art. 11 del regolamento, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, dell'ammissibilità al concorso per gli aspiranti.

Ciascun aspirante sarà avvertito dell'esito della sua domanda prima della data fissata per l'inizio degli esami.

Agli aspiranti ammessi sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

Art. 5.

L'esame consta di tre prove scritte e di una orale, di carattere prevalentemente pratico.

Le prove scritte, che debbono essere svolte nel tempo di otto ore dalla dettatura del tema, vertono: una sul diritto civile e commerciale; un'altra sul diritto e la procedura penale e la terza sulla procedura civile.

La prova orale comprende il diritto civile, il commerciale, il penale, l'amministrativo, il finanziario, il sindacale, la procedura civile e la procedura penale.

Gli esami avranno luogo in Roma, nella sede che verrà tempestivamente indicata ai candidati ammessi; le date delle prove scritte saranno fissate con successivo provvedimento: quelle delle prove orali saranno fissate dalla Commissione giudicatrice

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento dell'esame sono osservate le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 24, 27 e 29 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, è composta:

da un sostituto avvocato generale dello Stato designato dall'avvocato generale, con funzioni di presidente;

da due vice avvocati dello Stato, parimenti designati dall'avvocato generale;

da un consigliere della Corte d'appello di Roma, designato dal primo presidente della Corte stessa;

da un procuratore, designato dal presidente dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori di Roma, tra i procuratori aventi una anzianità non inferiore a cinque anni.

Funziona da segretario della Commissione un sostituto avvocato dello Stato, da nominarsi insieme alla Commissione, nel modo di cui sopra, su designazione dell'avvocato generale dello Stato.

Ciascun funzionario dispone di dieci punti per ognuna delle prove scritte e di dieci punti complessivamente per la prova orale. Per ogni prova la somma dei punti, divisa pel numero dei commissari, costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che hanno conseguito non meno di sei punti in ciascuna delle prove scritte.

Sono dichiarati idonei i candidati che nella prova orale abbiano conseguito non meno di sei punti.

La Commissione forma la graduatoria degli idonei classificati nel modo indicato dall'art. 28 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e dall'art. 4 del regio decreto 13 gennaio 1941, n. 120.

A parità di punti si applicano i criteri preferenziali di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e disposizioni integrative.

La graduatoria degli idonei è sottoposta dall'avvocato generale dello Stato alla superiore approvazione.

Sui reclami che venissero presentati entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* dello Stato, è pronunziato definitivamente, sentita la Commissione esaminatrice, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612.

Art. 7.

I primi graduati, entro il limite dei posti messi a concorso sono nominati aggiunti di procura di seconda classe dell'Avvocatura dello Stato (gruppo *A*, grado 11°).

Ove i primi nominati non assumano effettivo servizio, con le stesse modalità sono nominati i successivi graduati entro il limite dei posti messi a concorso.

Art. 8.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nei bollettini ufficiali del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 2 gennaio 1947

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
CAPPA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *gennaio* 1947
Registro Presidenza n. 4, *foglio n.* 384. — FERRARI

(644)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.